

Comune di NOGAROLE VICENTINO

Provincia di Vicenza

Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) AGGIORNATO CON DISPOSIZIONI ARERA (Delibera 15/2022)

Estremi	CC	N.	DEL
Approvazione	CC	14	25/05/2023

DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - INDICE		
Art. 1	<i>Oggetto del regolamento</i>	
Art. 2	<i>Soggetto attivo</i>	
Art. 3	<i>Presupposto</i>	
Art. 4	<i>Definizione di rifiuto</i>	
Art. 5	<i>Soggetti passivi</i>	
Art. 6	<i>Locali e aree scoperte soggetti al tributo</i>	
Art. 7	<i>Locali e aree scoperte non soggetti al tributo</i>	
Art. 8	<i>Determinazione della superficie tassabile</i>	
Art. 9	<i>Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio</i>	
Art. 10	<i>Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico</i>	
Art. 11	<i>Rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo</i>	
Art. 12	<i>Determinazione della tariffa del tributo</i>	
Art. 13	<i>Istituzioni scolastiche statali</i>	
Art. 14	<i>Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti</i>	
Art. 15	<i>Piano economico finanziario</i>	
Art. 16	<i>Articolazione delle tariffe del tributo</i>	
Art. 17	<i>Tariffa per le utenze domestiche</i>	
Art. 18	<i>Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche</i>	
Art. 19	<i>Tariffa per le utenze non domestiche</i>	
Art. 20	<i>Classificazione delle utenze non domestiche</i>	
Art. 21	<i>Obbligazione tributaria</i>	
Art. 22	<i>Mancato svolgimento del servizio</i>	
Art. 23	<i>Riduzioni per le utenze domestiche</i>	
Art. 24	<i>Riduzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive</i>	
Art. 25	<i>Altre agevolazioni</i>	
Art. 26	<i>Cumulo di riduzioni</i>	
Art. 27	<i>Finanziamento delle riduzioni.</i>	
Art. 28	<i>Tributo giornaliero</i>	
Art. 29	<i>Tributo provinciale</i>	
Art. 30	<i>Riscossione</i>	
Art. 31	<i>Dichiarazione TARI</i>	
Art. 32	<i>Reclami e richieste scritte di informazioni, reclami e di rettifica degli importi</i>	
Art. 33	<i>Rimborsi e compensazione</i>	
Art. 34	<i>Funzionario responsabile</i>	
Art. 35	<i>Verifiche ed accertamenti</i>	
Art. 36	<i>Sanzioni ed interessi</i>	
Art. 37	<i>Contenzioso</i>	
Art. 38	<i>Riscossione coattiva</i>	
Art. 39	<i>Importi minimi</i>	
Art. 40	<i>Trattamento dei dati personali</i>	

Art. 41	<i>Norme finali e di rinvio</i>	
Art. 42	<i>Entrata in vigore</i>	

DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52, del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la tassa sui rifiuti (TARI), tesa alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento, in attuazione a quanto previsto dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147, dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, nonché dalle disposizioni previste da Arera.
2. Il presente regolamento è altresì conforme alle disposizioni del codice ambientale (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. – T.U.A. riformato ad opera del decreto legislativo 116/2020), in ordine all'individuazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali, nonché di tutte le altre categorie di rifiuti, rilevanti ai fini della gestione della TARI. Le previsioni in materia di TARI sono, pertanto, coordinate con quelle in ambito ambientale.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano i regolamenti comunali compatibili e le disposizioni di legge vigenti in materia.

ART. 2

SOGGETTO ATTIVO

1. Il Comune applica e riscuote la tassa relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, sul territorio comunale.

ART. 3

PRESUPPOSTO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree che producono rifiuti urbani.

ART. 4

DEFINIZIONE DI RIFIUTO

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 (codice ambientale) come modificato dal D. Lgs 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 5

SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva, la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi, nel corso del medesimo anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. L'amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

ART. 6

LOCALI ED AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Si intendono per:
 - a) **locali**, qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi da ogni lato verso l'interno con strutture fisse o mobili, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
 - b) **aree scoperte**, tutte le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, nonché gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come ad esempio tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) **aree scoperte operative** delle attività economiche, quelle la cui superficie insiste nel territorio comunale. Sono pertanto assoggettabili alla TARI le aree operative scoperte o parzialmente coperte, possedute, o detenute, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani, da parte delle utenze non domestiche, utilizzate per lo svolgimento dell'attività economica e/o produttiva e che sono effettivamente destinate a tale fine.
2. Il rifiuto è considerato urbano quando simile per natura ai rifiuti previsti dall'allegato L-quater di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, indipendentemente da chi lo produce, posto che le attività non elencate nell'allegato L-quinqies, ma ad esse simili per natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese in quelle a cui sono analoghe.

ART. 7

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i locali e le aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche

- solai non adattabili ad altri usi, le soffitte ed i sottotetti, i ripostigli e simili limitatamente alla parte di essi con altezza inferiore a 1,50 metri;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensore e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o di operatori;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, calore, telefonica, informatica ecc.) e non arredati risultante da idonea documentazione;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo limitatamente al periodo dalla data di inizio lavori e fino alla data di fine lavori;
- le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali a titolo esemplificativo parcheggi, posti auto, giardini, parchi, aree verdi, cortili, lastrici solari, balconi, verande, terrazze scoperte e porticati non chiusi;

- aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

Utenze non domestiche

- I locali ed aree stabilmente riservati ad impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, centrali telefoniche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos, impianti a ciclo chiuso e simili;
 - locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, calore, telefonia, informatica ecc.), e non arredati risultanti da idonea documentazione;
 - i locali ed aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi nello stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto ;
 - aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra che producono rifiuti speciali;
 - superfici destinate esclusivamente all'esercizio di attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine, con esclusione delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, bar, ristoranti, spalti, ecc., che restano invece soggette al tributo;
 - aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli o alla sosta gratuita dei veicoli ;
 - aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
 - per gli impianti di distribuzione di carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio e le aree destinate alla sosta gratuita dei veicoli;
 - superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.
 - Locali ed aree di utenze oggetto di procedure concorsuali senza esercizio di attività dimostrata con idonea documentazione anche se ancora allacciate ai pubblici servizi;
 - le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, atti abilitativi per restauro, risanamento, conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di fine lavori;
 - le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esemplificativo parcheggi, posti auto, giardini, parchi, aree verdi, lastrici solari, balconi;
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

ART. 8

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, o della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507.
2. La superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali con esclusione di quelle parti con altezza minima inferiore a m. 1,50 e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti.

3. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
4. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero in mancanza, una superficie forfettaria pari a 30 mq. per colonnina di erogazione.
5. Avvenuta la compiuta attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n.147/2013 che prevede l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna la determinazione della superficie assoggettabile alla tassa sarà pari all'80 per cento di quella catastale. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione nel rispetto della legge 27 luglio 2000, n. 212.

ART. 9

ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e *nettamente prevalente (o esclusiva)*, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. **Non sono in particolare soggette a tassazione:**
 - a) le superfici delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile **ad eccezione** delle superfici ove si producono rifiuti urbani adibite alla vendita, deposito, esposizione, degustazione dei prodotti provenienti dalle attività stesse. Nel caso delle attività di produzione agro-industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza.
 - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c) le superfici delle attività industriali, artigianali, commerciali e di servizio **ad eccezione** delle superfici ove si producono rifiuti urbani;
 - d) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e dagli altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento dei fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - e) le superfici delle strutture sanitarie anche veterinarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, e ambulatori medici; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e sale di degenza. **Rimangono invece soggette al tributo** le sale d'aspetto, gli uffici, i magazzini ed i locali ad uso di deposito, le cucine ed i locali di ristorazione, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali ed in genere tutti i locali e le aree non escluse dalla applicazione della tariffa.
3. Nell'ipotesi in cui per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività, vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani e di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio e pertanto non sia possibile delimitare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento di seguito indicate distinte per tipologia di attività economiche:

categoria di attività	% di abbattimento della superficie
Autocarrozzerie	30%
Autofficine per riparazione veicoli	30%
Autofficine di elettrauto	30%
Verniciatura	30%
Galvanotecnici	30%

4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via *continuativa e nettamente prevalente come specificato al comma 1 (in via esclusiva)* rifiuti speciali. In tal caso, oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuti speciali, la detassazione spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo ovvero di prodotti finiti derivanti dal processo produttivo nel caso in cui dette superfici producano rifiuti speciali. Restano, pertanto, soggetti a tassazione i magazzini che producono rifiuti urbani. Nel caso dei magazzini di cui al presente comma, dovrà essere adeguatamente documentata la loro destinazione.
5. Al fine di ottenere la detassazione della superficie in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente (*o esclusiva*) rifiuti speciali, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione del tributo, entro il termine fissato dal presente regolamento, nella quale sono individuate le predette superfici, anche nel caso di applicazione delle percentuali di abbattimento forfetarie di cui al precedente comma 3. In allegato alla dichiarazione il contribuente deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali in via continuativa e nettamente prevalente nonché il relativo smaltimento a propria cura e spese tramite operatori abilitati: copia MUD per i soggetti obbligati alla presentazione dello stesso; per gli altri casi copia dei formulari o altra documentazione attestante lo smaltimento dei rifiuti speciali presso imprese a ciò abilitate, copia delle fatture con indicazione delle descrizioni dei rifiuti per quantitativi ed il relativo periodo di riferimento.

ART. 10

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, sono escluse dalla corresponsione della quota variabile del tributo riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e per tali superfici sono tenute alla corresponsione della sola parte fissa. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo con inferiore a due anni.
3. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, l'utenza non domestica che intende avvalersi della facoltà di cui al comma 1 del presente articolo ed avviare al recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve darne comunicazione preventiva via pec al Comune entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41.
4. Per comunicare tale scelta, il contribuente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta su apposito modello predisposto dal Comune, sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale devono essere indicati, l'ubicazione degli immobili di riferimento e delle superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti da avviare a recupero che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico.
5. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione, anche mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al D.P.R. n. 445/2000, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 2 anni con il soggetto che

effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Tale comunicazione è valida anche quale dichiarazione ai fini tari. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali.

6. La mancata presentazione della comunicazione di avvio autonomo al recupero entro i termini di legge, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune.
7. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico, prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di operatori privati, devono comunicarlo a mezzo pec al Comune ed al Gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, fatte salve ulteriori indicazioni del gestore medesimo, entro la data del 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Il Gestore provvederà a dare comunicazione al Comune dell'esito della richiesta.
8. Le utenze non domestiche devono presentare al Comune entro il termine del 31 gennaio di ogni anno la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta. La comunicazione deve avvenire tramite pec o altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e contenere i seguenti dati:
 1. i dati identificativi dell'utente: denominazione societaria, codice fiscale e partita IVA;
 2. recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 3. i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 4. i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER);
 5. i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica distinti per codice EER effettivamente avviati a recupero o al riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla /e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettuano l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
 6. i dati identificativi dell'impianto o degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, P.Iva, o codice fiscale, localizzazione, attività svolta) allegando attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero/riciclo dei rifiuti stessi, che deve contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
 7. Entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di tale comunicazione, il Comune trasmette all'utenza non domestica l'esito della verifica.
 8. Il Comune ha la facoltà di effettuare controlli e ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli

ART. 11

RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO

1. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti

autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.

2. Per «**riciclaggio**» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. La riduzione di cui al comma 1 è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo – con esclusione degli imballaggi terziari - , come risultante da apposita attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato il riciclo o altra idonea documentazione da presentarsi al Comune entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo, e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata applicando alla superficie in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Tenuto conto che l'utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, la riduzione di cui al presente articolo non può superare il 20% della quota variabile. L'utente per poter beneficiare di tale riduzione deve allegare alla domanda, da presentarsi entro il **31 gennaio** di ogni anno, copia dei formulari di trasporto debitamente controfirmati dal destinatario autorizzato al riciclo, copia delle fatture con indicazione delle descrizioni dei rifiuti per quantitativi ed il relativo periodo di riferimento, copia dei contratti con ditte specializzate (necessarie per verificare che il produttore si avvalga di ditte specializzate) e copia Mud riferita all'anno precedente, comprovante l'avvio al riciclo dei rifiuti urbani prodotti dai specifici locali siti nel Comune di Nogarole Vicentino. La riduzione disciplinata dal presente articolo verrà calcolata a consuntivo, mediante conguaglio compensativo con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale maggior tributo pagato nel caso di incapienza a patto che il contribuente sia in regola con i pagamenti del tributo.
4. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.
5. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine sopra descritto comporta la perdita del diritto alla riduzione.

ART.12

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolta tenuto conto dei criteri stabiliti dal DPR 158/1999, nonché dalle indicazioni deliberate da Arera, e deve assicurare l'integrale copertura dei costi di servizio di gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 1, comma 654 della legge 147/2013 salvo quanto disposto dal successivo comma 660.
3. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dal presente regolamento. Le tariffe si compongono di una quota variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, ed una quota fissa, relativa alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise in base ai componenti il nucleo familiare e quelle non domestiche in categorie omogenee di attività sulla base del rifiuto prodotto. A decorrere dal 2020 le utenze relative agli studi professionali vengono assegnate alla categoria 12, unitamente alle banche, in luogo della categoria 11, indicata dal Dpr n. 158/1999.
4. Le tariffe della TARI sono determinate sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani secondo quanto previsto da Arera e sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di

previsione. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, le tariffe, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

5. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 20/08/2000, n. 267, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

ART.13 ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.
2. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, parametrato al contributo di cui al comma precedente, è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

ART. 14 COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 1, comma 654 della legge 147/2013 salvo quanto disposto dal successivo comma 660.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dall'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA).
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano economico finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

ART. 15 PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle successive deliberazioni in materia adottate dalla predetta Autorità, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario ed i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

ART. 16

ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe sono articolate in utenze domestiche e non domestiche, quest'ultime a loro volta sono suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti e precisamente:

Categorie di attività	
	01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 02. Campeggi, distributori carburanti 03. Stabilimenti balneari 04. Esposizioni, autosaloni 05. Alberghi con ristorante 06. Alberghi senza ristorante 07. Case di cura e riposo 08. Uffici, agenzie, studi professionali 09. Banche ed istituti di credito 10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere) 13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 14. Attività industriali con capannoni di produzione 15. Attività artigianali di produzione beni specifici 16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 17. Bar, caffè, pasticceria 18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 19. Plurilicenze alimentari e/o miste 20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 21. Discoteche, night club

2. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
3. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, e delle deliberazioni di Arera:
 - a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della

produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'ammontare tariffario massimo determinato nel piano economico finanziario, ai sensi delle deliberazioni di Arera;

- b. dal totale dei costi del piano economico-finanziario sono sottratte le seguenti entrate:
 - a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del Decreto legge 31/12/2007, n. 248
 - b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
 - c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
 - d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.
 - c. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 27/04/1999, n. 158.
4. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
- a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - b. i coefficienti *Ka*, *Kb*, *Kc* e *Kd* previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

ART. 17

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrizzate al numero di occupanti di cui al punto 4.1 allegato 1 del decreto del presidente della repubblica 27.04.1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti di cui al punto 4.2 allegato 1 del decreto del presidente della repubblica 27.04.1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

ART.18

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf, badanti.
2. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, la persona assente non viene considerata presente nel nucleo familiare, ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche tenute a disposizione (secondo case) **da soggetti residenti**, non localizzate nello stesso complesso immobiliare dell'abitazione di residenza anagrafica (unità non contigue, oppure unità non adiacenti, oppure unità non dislocate su piani diversi nella stessa casa), verrà associato un numero di occupanti pari a quello risultante dall'anagrafe sia per la parte fissa che per la parte variabile.
4. Per le utenze domestiche tenute a disposizione (secondo case) **da soggetti non residenti**, verrà associato un numero di occupanti pari a quello risultante dall'anagrafe del relativo Comune di residenza, sia per la parte fissa che per la parte variabile.
5. Per le utenze domestiche tenute a disposizione **di soggetti Aire** verrà associato un numero di occupanti pari ad un componente sia per la parte fissa che per la parte variabile.
6. Per le abitazioni occupate **stabilmente** da persone **anagraficamente non residenti nel Comune**, si assume come numero di occupanti quello dichiarato dall'utente o in mancanza,

quello di una unità ogni 52 mq. con arrotondamento all'unità superiore sia per la parte fissa, che per la parte variabile .

7. Per gli alloggi destinati a civile abitazione di proprietà di persone giuridiche o comunque di soggetti diversi dalle persone fisiche e occupati stabilmente da soggetti residenti e/o non residenti, si assume come numero degli occupanti:
 -) quello risultante dall'anagrafe nel caso di soggetti residenti;
 -) quello dichiarato dall'utente o in mancanza, quello di una unità ogni 52 metri quadrati di superficie imponibile, con arrotondamento all'unità superiore sia per la parte fissa, che per la parte variabile, nel caso di soggetti non residenti.
8. Per gli alloggi destinati a civile abitazione di proprietà di persone giuridiche o comunque di soggetti diversi dalle persone fisiche, non stabilmente occupati da soggetti non residenti, si assume come numero di occupanti quello di una unità ogni 52 metri quadrati di superficie imponibile, con arrotondamento all'unità superiore sia per la parte fissa, che per la parte variabile.
9. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, si considerano utenze domestiche condotte da un occupante sia per la parte fissa che per la parte variabile della tariffa, qualora siano condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative.
10. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità sia per la parte fissa che per la parte variabile della tariffa.
11. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, i quali sono tenuti al pagamento con vincolo di solidarietà.
12. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento, con successivo congruaglio nel caso di variazioni posteriormente intervenute.

ART. 19

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione *Kc* secondo le previsioni di cui al punto 4.3, allegato 1) del D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione *Kd* secondo le previsioni di cui al punto 4.4, allegato 1) del D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

ART. 20

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come da elenco sotto riportato:
- 2.

Categorie di attività	
	01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
	02. Campeggi, distributori carburanti

	03. Stabilimenti balneari 04. Esposizioni, autosaloni 05. Alberghi con ristorante 06. Alberghi senza ristorante 07. Case di cura e riposo 08. Uffici, agenzie, studi professionali 09. Banche ed istituti di credito 10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere) 13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 14. Attività industriali con capannoni di produzione 15. Attività artigianali di produzione beni specifici 16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 17. Bar, caffè, pasticceria 18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 19. Plurilicenze alimentari e/o miste 20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 21. Discoteche, night club
--	---

3. L'inserimento di una utenza in una delle categorie di attività sopra elencate viene di regola effettuata su denuncia dell'utente sulla base del codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
4. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi.
5. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
6. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e/o sono ubicate in luoghi diversi.
7. Nelle unità immobiliari adibite a civili abitazioni, in cui sia svolta anche una attività economica e/o professionale, alla superficie a tale fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

ART.21

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il termine di 90 giorni solari dal verificarsi dell'evento.

3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso dei locali e delle aree scoperte e/o dei componenti il nucleo familiare, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto.

ART.22

MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In tutte le zone del territorio comunale è istituito il servizio porta a porta per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani.
2. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura del 20 % .

ART. 23

RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Alle utenze domestiche, che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, si applica una riduzione del 10% alla parte fissa e alla parte variabile. La riduzione spetta dalla data di presentazione della relativa istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo, specificandone le modalità e in caso di acquisto del composter dalla data risultante dalla ricevuta di acquisto. L'utenza che usufruisce della riduzione di cui al presente comma, non può conferire al sistema comunale il rifiuto umido. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
2. Per le abitazioni tenute a disposizione di cui all'articolo 18 del presente regolamento si applica:
 - a) una riduzione del 30% della parte fissa e della parte variabile per le utenze domestiche tenute a disposizione (secondo case) **da soggetti residenti** non localizzate nello stesso complesso immobiliare dell'abitazione di residenza anagrafica (unità non contigue, oppure unità non adiacenti oppure unità non dislocate su piani diversi nella stessa casa);
 - b) una riduzione del 30% della parte fissa e della parte variabile per le utenze domestiche tenute a disposizione (secondo case) **da soggetti non residenti nel comune;**
 - c) una riduzione del 30% della parte fissa e della parte variabile per le utenze destinate a civile abitazione di proprietà di persone giuridiche o comunque di soggetti diversi dalle persone fisiche non stabilmente occupate da soggetti non residenti;
 - d) una riduzione del 30% della parte fissa e della parte variabile per le utenze domestiche di soggetti già ivi anagraficamente residenti, ma tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate da altri a vario titolo.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato – AIRE - che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
5. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dalla data della richiesta. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della

dichiarazione di variazione. Le riduzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate. Con particolare riferimento alla riduzione di cui al precedente comma 4 (pensionati Aire), il contribuente ha l'obbligo di fornire la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge.

ART.24

RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30 % ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. La riduzione di cui al presente articolo si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
4. La riduzione di cui al presente articolo cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

ART. 25

ALTRE AGEVOLAZIONI

1. Nel caso di produzione di rifiuti urbani i complessi, siti in ambito agricolo, a carattere turistico-sociale connessi ad attività agrituristiche vengono associati alla categoria tariffaria più pertinente (ad esempio: ristoranti o alberghi con o senza ristorazione) applicando un abbattimento della superficie totale nella misura del 10%, per tener conto delle particolari limitazioni operative a cui sono sottoposti, della localizzazione in area agricola e quindi della diretta possibilità di trattamento in loco, mediante compostaggio, di tutta la parte di rifiuti organici e vegetali.
2. La riduzione di cui al presente articolo si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione, se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
3. La riduzione di cui al presente articolo cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

ART. 26

CUMULO DI RIDUZIONI

1. Qualora nella stessa utenza si rendessero contestualmente applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

ART. 27

FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI

1. Il costo delle riduzioni, previste dai precedenti articoli del presente regolamento resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.

ART. 28
TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica la tassa in base a tariffa giornaliera, salvo quanto previsto per il canone unico patrimoniale relativo alle occupazioni temporanee in aree mercatali.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale della tassa.
3. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e maggiorandola del 100%.
4. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
5. I giorni di effettiva occupazione sono determinati sulla base di comunicazioni rilasciate dal Servizio comunale competente per le corrispondenti autorizzazioni o concessioni.
6. Per gli spettacoli viaggianti e le occupazioni di breve durata (fino a 30 giorni), la riscossione della tassa va effettuata in via anticipata.
7. Per le occupazioni abusive la tassa giornaliera è recuperata, con sanzioni ed interessi.
8. Alla tassa giornaliera sui rifiuti si applicano, per quanto non previsto dal presente articolo ed in quanto compatibili, le disposizioni della tassa annuale.

ART.29
TRIBUTO PROVINCIALE

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.
3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

ART. 30
RISCOSSIONE

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune secondo le modalità previste dalla vigente normativa.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge 27/07/2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.
3. Come disposto dalla delibera Arera n. 15/2022, l'avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata.

4. I soggetti passivi della tari effettuano il pagamento degli importi dovuti in due rate aventi cadenza semestrale come indicato nella delibera di approvazione delle tariffe.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
6. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione aumentate delle spese di notifica, pari al costo della raccomandata ar entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora, nella misura corrispondente al tasso di interesse legale.

ART. 31 DICHIARAZIONE TARI

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro 90 giorni dalla data dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o *posta elettronica o PEC allegando fotocopia del documento d'identità*. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, alla data di invio della email , pec..
4. Nel modello di dichiarazione predisposto dal Comune è indicato il sito dell'Ente Gestore del servizio di raccolta dei rifiuti in cui reperire tutte le informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali le condizioni di erogazione dei servizi di raccolta, di trasporto, spazzamento e lavaggio strade e le corrette modalità di conferimento dei rifiuti e le indicazioni per reperire la Carta di qualità.
5. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 90 giorni solari da quello nel quale si sono verificate le modificazioni, fatto salvo il caso, per i soggetti residenti nel comune, la variazione riguardi il numero degli stessi.
6. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza, numero di telefono/cellulare e recapito di posta elettronica;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali ivi incluso il numero dei componenti diversi dai residenti e dimoranti stabilmente ;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;

- f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione; in caso di cessazione l'indirizzo e il recapito di posta elettronica per l'invio di eventuale conguaglio ;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
 - b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
 - c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
 - d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
 - e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali, opportunamente documentata;
 - f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati; in caso di cessazione l'indirizzo e il recapito di posta elettronica per l'invio di eventuale conguaglio ;
 - g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
7. La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio ai sensi dell'art. 6 del TQRIF di cui alla delibera di Arera n.15 del 2022; entro 30 giorni dall'atto della presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, verrà rilasciata al contribuente una ricevuta, quale attestazione della presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. In sede di primo invio della bolletta Tari viene comunicato il numero di utenza assegnato al contribuente, la data a partire dalla quale è dovuta la Tari.
8. Le dichiarazioni di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è stata presentata entro il termine di 90 giorni solari dal verificarsi dell'evento, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nel termine di 90 giorni solari dalla data di cessazione dell'utilizzo dei locali e delle aree scoperte, il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine suindicato il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
9. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione con indicazione del nuovo intestatario dell'utenza e degli elementi che determinano l'applicazione della tassa.
10. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 3, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
11. Nei casi di presentazione di dichiarazione di variazione o cessazione, fermo restando gli effetti ai fini dell'applicazione della tari, così come disciplinati nei precedenti commi 8 e 10 , il Comune invia al contribuente una comunicazione di presa in carico della dichiarazione, ai sensi del precedente comma 7.
12. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

ART. 32

RECLAMI E RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI

1. Il contribuente puo' presentare all'Ufficio Tributi del Comune, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione Tari di cui all'art. 31, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l'avviso di pagamento di cui all'art. 30.
2. Il Comune predispone specifica modulistica, disponibile presso l'Ufficio Tributi e scaricabile dal sito web comunale. I moduli per il reclamo scritto e la domanda di rettifica degli importi contengono i seguenti campi:
 - a) il recapito postale, di posta elettronica e pec, al quale inviare il reclamo o la domanda di rettifica;
 - b) i dati del contribuente:
 - nome, cognome e codice fiscale ;
 - la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo o la domanda di rettifica;
 - il recapito postale, l'indirizzo di posta elettronica e pec;
 - il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione tariffe e rapporto con gli utenti)
 - il codice utente, presente nell'avviso di pagamento annuale;
 - le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.
3. E' fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Comune il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo predisposto dal Comune , purché la comunicazione contenga gli elementi indicati al comma precedente.
4. Con riferimento alle richieste di informazioni e di reclamo, il Comune invia al contribuente richiedente una motivata risposta, entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta , contenente:
 - a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni;
 - b) la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
 - c) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune intende porre in essere;
 - d) l'elenco dell'eventuale documentazione allegata;Il Comune , nel caso di richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati provvede ad inviare risposta al contribuente entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa, riportando I riferiemnti della stessa, la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria, oltre al dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato sia richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la risposta riporta altresì, l'indicazione del termine entro il quale puo' essere proposto ricorso, Corte di Giustizia tributaria competente, nonché le relative forme da osservare per la presentazione del ricorso.
5. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto, viene compensato direttamente nel primo avviso di pagamento utile. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un utenza assoggettabile a Tari, l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato sulla base delle informazioni di cui al presente comma 2, lett.b).
6. Nel caso in cui, con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato sia richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006 n. 296. La risposta è notificata tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

ART. 33

RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.

3. Le somme da rimborsare, possono, su richiesta del contribuente, essere compensate con gli importi da lui dovuti al Comune per lo stesso tributo per il quale è richiesto il rimborso.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura del tasso legale, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
5. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

ART. 34 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della Legge 27/12/2013, n. 147, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività.

ART. 35 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.
 - d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate o da altre amministrazioni pubbliche, enti pubblici ovvero soggetti gestori di servizi pubblici.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della Legge 27/12/2013, n. 147.

4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro i termini di decadenza stabiliti dalla normativa vigente di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della Legge 27/12/2016, n. 296 e dell'art. 1, comma 792 e seguenti, della Legge 27/12/2019, n. 160, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese degli oneri di riscossione. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
5. Il pagamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 36 SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione prevista dall'art. 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 472.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 50% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario inviato al contribuente per richiedere dati e notizie entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di € 100,00.
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
6. Sulle somme dovute a titolo di tributo a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 37 CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

ART. 38 RISCOSSIONE COATTIVA

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo 34, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

ART. 39
IMPORTI MINIMI

1. Il versamento non deve essere eseguito quando l'imposta annuale complessivamente dovuta è inferiore a 10,00 euro. La tassa giornaliera, da calcolarsi in caso di occupazione non continuativa facendo riferimento alla sommatoria dei giorni di occupazione nell'anno, non è dovuta se di importo uguale o inferiore ad euro 5,00.
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 10,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
3. L'importo complessivo del tributo dovuto è arrotondato all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo ai sensi dell'articolo 1, comma 166 della legge n. 296/2006.

ART. 40
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679 denominato "regolamento europeo in materia di protezione di dati personali" (GDPR) e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196.

ART. 41
NORME FINALI E DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti(TARI), nonché le altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili ed i provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'art. 1 comma 527 L. 27/12/2017 nr. 205.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
3. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse alla data di approvazione del presente atto.

ART. 42
ENTRATA IN VIGORE

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2023.